

<i>DIRITTO ALLA PROVVISORIO</i>	Il diritto alla provvigione maturerà al momento dell'intervenuto parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento.
<i>PROVVIGIONE A FAVORE DEL MEDIATORE</i>	Nessun compenso è previsto a carico del cliente per l'attività di mediazione creditizia svolta da Your Credit Broker - Società di Mediazione Creditizia Srl per il prodotto Finanziamento condominio. La Società percepisce il compenso per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia dalla banca o dall'intermediario finanziario alla concessione del finanziamento.
<i>PENALE</i>	La penale è commisurata all'attività effettivamente svolta dalla Your Credit Broker - Società di Mediazione Creditizia Srl al momento della risoluzione del contratto. Come indicato all'art. 7 del presente contratto, ad ogni fase di mediazione creditizia è prevista una penale proporzionata all'attività svolta dalla Società calcolata in percentuale rispetto al valore della penale massima concordata tra le parti nel contratto. A titolo di penale massima le parti hanno concordato a una somma pari al 1,00 % sul valore del finanziamento richiesto/erogato, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nei seguenti casi: (a) il cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal mediatore, (b) il cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (c) venga violato da parte del cliente l'obbligo di esclusiva, (d) il cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia (e) o il cliente revochi l'incarico irrevocabile senza giustificato motivo prima della scadenza del contratto (f) o rinunci al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.
<i>SPESE</i>	Non sono previste spese a carico del cliente
<i>DURATA E RECESSO</i>	La durata del contratto è di 6 mesi. L'incarico è conferito in modo irrevocabile per tutta la durata del contratto alle condizioni e nei termini previsti dal foglio informativo e dal contratto di mediazione creditizia
<i>DIRITTO DI ESCLUSIVA</i>	L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente a favore del Mediatore: con diritto di esclusiva, alle condizioni e nei termini previsti dal foglio informativo e dal contratto di mediazione creditizia
<i>DIRITTO DI RECESSO/ RIPENSAMENTO</i>	Il Cliente Consumatore può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del presente contratto a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC. Gli estremi per l'invio del recesso/ripensamento sono indicati nell'art. 6 del mandato di mediazione. Il Condominio per l'ordinamento italiano è considerato alla stessa stregua del Consumatore.
<i>FORO COMPETENTE</i>	Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, salvo il caso in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore, poiché in tale ipotesi sarà competente il Foro Generale del Consumatore ai sensi del D.lgs. 206/2015.

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Tra le "Parti":

il "Cliente" (Condominio): _____
Ragione sociale/ Cognome Nome _____
Codice Fiscale e Partita Iva _____
Indirizzo/ Sede legale _____
CAP Località Prov. _____
Telefono _____ Cellulare _____
E-mail _____
Nella persona del suo legale rappresentante Sig. _____

e

il "Mediatore"

Your Credit Broker - Società di Mediazione Creditizia Srl, con sede legale in Via dei Piatti, 8 - 20123 Milano (MI), codice fiscale e partita IVA n. 09209060962, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Milano con il n. MI-2075984, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi, n. M358 del 17/12/2015, capitale sociale €50000 i.v., telefono 02/92958234, e-mail: staff@ycbsrl.it, PEC: ycbsrl@legalmail.it, assicurazione per i rischi professionali con Lloyd's con polizza n. GF243915224693-LB, emessa il 31/01/2024.

PREMESSO CHE

- Il Cliente è interessato a ricercare un finanziamento avente le caratteristiche di cui al successivo art. 2 e, a tal fine, intende avvalersi dell'attività di mediazione creditizia svolta da Your Credit Broker - Società di Mediazione Creditizia Srl;
- La mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia;
- Il Mediatore è in possesso di tutti i requisiti, dei mezzi, dell'esperienza e dell'organizzazione prevista per svolgere attività di mediazione creditizia;
- Il Mediatore è interessato a svolgere l'attività di mediazione creditizia a favore del Cliente.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto ("Mandato di Mediazione").

Articolo 2 – Oggetto

Il Cliente conferisce al Mediatore, che accetta, l'incarico di metterlo in relazione con gli istituti di credito, le banche e gli altri intermediari finanziari (c.d. Finanziatori), potenzialmente disposti ad erogargli il Finanziamento, avente le caratteristiche seguenti e di assisterlo nella negoziazione con i Finanziatori medesimi.

- Tipologia di Finanziamento richiesto: **Finanziamento Condominio**
- Capitale richiesto: euro _____
- Scopo del Finanziamento: _____

Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell’incarico ed esclusiva

- 3.1 Il Mediatore svolgerà l’attività prevista nel presente contratto in piena indipendenza ed autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza e per lo svolgimento dell’incarico potrà avvalersi di collaboratori regolarmente iscritti in OAM.
- 3.2 In considerazione della complessità dell’intermediazione afferente al prodotto oggetto del presente contratto - Finanziamento condominio - e per la peculiarità rappresentata da una parte contrattuale, ovvero, il condominio che è espressione di un’esigenza finanziaria collettiva, l’incarico è conferito con diritto di esclusiva a favore del Mediatore: il Cliente per l’intera durata del mandato di mediazione non può ricercare autonomamente, il finanziamento presso banche e intermediari finanziari, né conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi e/o agenti in attività finanziaria. L’incarico in esclusiva è richiesto al fine di consentire al mediatore creditizio di analizzare il fabbisogno del condominio, istruire la pratica e presentare la pratica stessa al soggetto erogante (Banca/Intermediario finanziario) per valutarne la fattibilità e concessione.
Your Credit Broker s.r.l. s’impegna in controprestazione e in compensazione della clausola di esclusiva: 1) limitatamente a quanto previsto dal mandato, a mettere a disposizione la propria struttura organizzativa professionale, assumendosi gli oneri della stessa e qualsiasi tipologia di spese 2) a prestare assistenza al cliente fino all’ottenimento del finanziamento.
- 3.3 Il Mediatore Creditizio è autorizzato a ricercare e selezionare i Finanziatori che potrebbero essere disponibili a concedere il finanziamento a favore del Cliente, a raccogliere la richiesta di finanziamento sottoscritta dal Cliente, a svolgere una prima istruttoria al fine della concessione del finanziamento e ad inoltrare la richiesta di finanziamento al finanziatore.
- 3.4 Il Mediatore Creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all’entità delle spese d’istruzione applicate dai singoli Istituti di credito mutuanti. Le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, qualora il finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il Cliente non potrà lamentare, eccipire o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant’altro nei confronti del Mediatore e quest’ultimo non sarà tenuto a comunicargli, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.
- 3.5 Il Mediatore Creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti o omissioni di qualsiasi genere imputabili al finanziatore, verificatisi nel corso dell’istruttoria e/o successivamente alle eventuali deliberazione ed erogazione del finanziamento.

Articolo 4 – Obblighi e dichiarazioni del Cliente

- 4.1 Il Cliente si impegna:
- a consegnare al Mediatore, entro dieci (10) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare e consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (i c.d. “dati”) che il Mediatore riterrà necessari per l’istruttoria della pratica. Il Cliente dichiara sin da ora che i dati comunicati e consegnati al Mediatore sono veritieri, corretti, completi e manleva il Mediatore da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Mediatore stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura degli stessi. Il Cliente autorizza, inoltre, il Mediatore a consegnare e comunicare i dati ai finanziatori cui il Cliente si rivolgerà per richiedere il finanziamento;
 - ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell’affare (es. domande, presentazione dei documenti richiesti dal finanziatore, sottoscrizioni, garanzie);
 - a comunicare immediatamente al Mediatore qualsiasi variazione della propria posizione economica/patrimoniale e/o notizia idonea a compromettere e/o precludere l’accesso al credito o a modificare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni.
- 4.2 Il Cliente dichiara:
- di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia, avente il medesimo oggetto del presente incarico;
 - di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali.
 - di avere a proprio carico le seguenti situazioni pregiudizievoli:
-
-

Articolo 5 – Obblighi del Mediatore

- 5.1 Il Mediatore si impegna a svolgere l'attività oggetto del presente contratto con diligenza, correttezza, buona fede e nel rispetto della normativa in materia di Trasparenza.
- 5.2 Il Mediatore si impegna a comunicare al Cliente, in conformità dell'art. 1759 del Codice civile, le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del Finanziamento che possono influire sulla richiesta e sull'erogazione dello stesso; nonché a comunicare al Cliente, entro un tempo ragionevole, l'accettazione ovvero il rifiuto del finanziatore ad erogare il Finanziamento.
- 5.3 Il Mediatore, i suoi collaboratori e dipendenti si impegnano a garantire il segreto professionale e a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del presente mandato.
- 5.4 Il Mediatore s'impegna a non esigere alcuna provvigione da parte del cliente per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia a bilanciamento e in controprestazione all'incarico conferito in via irrevocabile per tutta la durata del contratto.
- 5.5 Il Mediatore s'impegna a mettere a disposizione la propria struttura organizzativa professionale, assumendosi gli oneri della stessa e le spese documentate e d'istruttoria a bilanciamento e in controprestazione all'incarico conferito in via esclusiva da parte del cliente.

Articolo 6 – Durata e recesso

- 6.1 Il presente contratto avrà durata di 6 mesi e per tale periodo è irrevocabile
- 6.2 In considerazione della complessità dell'intermediazione afferente al prodotto oggetto del presente contratto - Finanziamento condominio - e per la peculiarità rappresentata da una parte contrattuale, ovvero, il condominio che è espressione di un'esigenza finanziaria collettiva, l'incarico è conferito in modo irrevocabile per tutta la durata del contratto: Il cliente non ha facoltà di revocare l'incarico di mediazione per la durata dello stesso, al fine di consentire al mediatore creditizio di analizzare il fabbisogno del condominio, istruire la pratica e presentare la pratica stessa al soggetto erogante (Banca/Intermediario finanziario) per valutarne la fattibilità e concessione.
- 6.3 Alla scadenza del contratto il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta, fatto salvo quanto previsto nel foglio informativo.
- 6.4 Il vincolo contrattuale si intenderà in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato concesso grazie all'attività svolta dal Mediatore.
- 6.5 Il Condominio che per l'ordinamento italiano è considerato allo stesso modo del Cliente Consumatore, pertanto, ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, può avvalersi del "diritto di ripensamento" nella sola ipotesi di contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali del Mediatore, entro quattordici (14) giorni di calendario dalla sottoscrizione del presente mandato, inviando al Mediatore una raccomandata A/R all'indirizzo: Via Massimo Gorki, 105, Cinisello Balsamo, 20092 Milano o PEC: ycbsrl@legalmail.it
- 6.6 Il Mediatore si riserva il diritto di rinunciare all'incarico conferito, previa comunicazione PEC o raccomandata A/R inoltrata al solo Cliente richiedente, in ogni momento e senza che ciò generi per il Cliente diritto ad alcuna indennità o indennizzo.

Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa e penali

Il Contratto si intenderà risolto di diritto, all'atto di ricevimento da parte del cliente della comunicazione trasmessa dal Mediatore, nei casi in cui (a) il cliente non comunichi o non consegna i dati richiesti dal mediatore, (b) il cliente comunichi o consegna dati falsi, contraffatti o incompleti, (c) venga violato da parte del cliente l'obbligo di esclusiva, (d) il cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia (e) o il cliente revochi l'incarico irrevocabile senza giustificato motivo prima della scadenza del contratto (f) o rinunci al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.

In tali casi, il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute, ai sensi dell'articolo 1756 del Codice civile, e una penale nella misura massima indicata di seguito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del Codice civile. In ogni caso, l'importo della penale sarà commisurato all'attività effettivamente svolta Your Credit Broker - Società di Mediazione Creditizia Srl al momento della risoluzione del contratto. Come indicato alla tabella sottostante, ad ogni fase di mediazione creditizia è prevista una penale proporzionata all'attività svolta dalla Società calcolata in percentuale rispetto al valore della penale massima concordata tra le parti nel presente contratto. A titolo di penale massima le parti hanno concordato a una somma pari al 1,00 % sul valore del finanziamento richiesto/erogato. Il 100% della penale massima sarà richiesto in caso di compimento di ogni singola fase dell'attività di mediazione creditizia.

Fase di analisi fabbisogno del cliente	Fase di istruttoria	Fase di presentazione pratica alla banca/Intermediario finanziario	Delibera/Erogazione finanziamento
25%	50%	75%	100%

Articolo 8 – Compenso spettante al Mediatore e spese

8.1 A bilanciamento e in controprestazione alle prestazioni richieste da parte del Cliente, ovvero, di conferire l'incarico di mediazione creditizia in via esclusiva e in modo irrevocabile per tutta la durata del contratto, il Mediatore creditizio si impegna a non esigere alcun compenso da parte del cliente e a non addebitare alcuna spesa allo stesso.

La Società percepisce il compenso per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia dalla banca o dall'intermediario finanziario alla concessione del finanziamento.

8.2 L'importo della provvigione e delle altre somme a carico del cliente, anche se non previste, saranno comunicate al finanziatore affinché possa includerlo nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

8.3 A carico del cliente eventuali spese richieste dal soggetto erogante e da soggetti terzi incaricati dal soggetto erogante per la prestazione di servizi e/o prestazioni professionali previsti dalla tipologia di finanziamento oggetto di mediazione creditizia, oltre ad eventuali premi assicurativi dichiarati obbligatori dal soggetto erogante per il tipo di finanziamento richiesto e rilevabili nei fogli informativi e/o contratti di finanziamento del soggetto erogante stesso.

Articolo 9 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi che, in caso di successiva variazione, dovranno essere da ciascuna parte tempestivamente comunicati all'altra:

- per il Cliente: _____
- per il Mediatore: Your Credit Broker s.r.l. indirizzo: Via Massimo Gorki, 105, Cinisello Balsamo, 20092 Milano e-mail: staff@ycbsrl.it

Articolo 10 – Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza

10.1 Il Cliente dichiara di avere ricevuto l'informativa relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento Europeo n. 2016/679 e normativa nazionale di riferimento e, preso atto di essa, consente il trattamento dei propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione del Contratto e per la comunicazione degli stessi ai Finanziatori.

10.2 Il Cliente dichiara di aver avuto a disposizione tempo sufficiente per consultare la documentazione precontrattuale, i prodotti di interesse messi a disposizione dai finanziatori e il presente mandato di mediazione, con eventuali allegati, e di avere compreso in ogni suo punto il contenuto prima della sottoscrizione di quest'ultimo.

10.3 Il Cliente, inoltre, dichiara di aver preso atto dell'obbligo del mediatore creditizio di rispettare il D.lgs. 231/07, in materia di anticiclaggio.

Articolo 11 – Foro Competente e reclami

11.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, ad eccezione del caso in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore, poiché in tale ipotesi sarà competente il Foro Generale del Consumatore, ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n 206.

11.2 Qualsiasi reclamo relativo al presente contratto sarà effettuato per iscritto, tramite posta ordinaria all'indirizzo: Your Credit Broker - Società di Mediazione Creditizia Srl - Ufficio Reclami – Via Massimo Gorki, 105, Cinisello Balsamo, 20092 Milano o tramite posta elettronica all'indirizzo: reclami@ycbsrl.it o tramite PEC: ycbsrl@legalmail.it, e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

- nominativo/ denominazione e recapiti del Cliente
- data del contratto di mediazione
- riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
- motivazione del reclamo
- richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio

Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito internet del Mediatore Creditizio, nella sezione "reclami".

Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") per controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio.

Articolo 12 – Modifiche al contratto

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti.

Luogo e data, _____

Il Cliente

Il Mediatore
YCB - YOUR CREDIT BROKER
Società di Mediazione Creditizia S.r.l.
Via Dei Piatti, 8 - 20123 Milano
C.F./P.IVA 09209060962

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, vengono specificatamente approvati e sottoscritti gli articoli 3, (Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusività), 4 (Obblighi e dichiarazioni del Cliente), 6 (Durata e Recesso), 7 (Clausola risolutiva espressa e penali), 11 (Foro Competente e Reclami).

Luogo e data, _____

Il Cliente
